COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 5 Del 26-01-2011

OGGETTO:	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DABBICCO GIUSEPPE C/COMUNE

L'anno **duemilaundici,** il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **13:00** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	vice sindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	A
Sig.ra Giannone Albina	assessore	P
Sig. Bellino Vito	assessore	P
Prof. Gigante Giacomo	assessore	P
Rag.Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 13-01-011
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 13-01-011
Dott.ssa Centrone Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
in data 2/4/2009 prot. 4502, l'avv. Daniela Castelluzzo, in nome e per conto del Sig. Dabbicco Giuseppe, presentava una richiesta di risarcimento danni per il sinistro verificatosi l'11/2/2009 in una via del centro abitato di questo Comune;

in particolare il Sig. Dabbicco, mentre percorreva con la propria bicicletta la via Leonardo Clarizio di questo Comune, all'altezza del civico 35 cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca profonda e non segnalata;

con nota prot. 6492 del 14/5/2009, il Responsabile del Servizio Contenzioso, acquisito il verbale prot. n. 6154 dell'8.05.2009, redatto dalla locale P.M., - *con cui si constatava che sul luogo del sinistro " il piano stradale presentava qualche modesto avvallamento e che non erano presenti buche e fossi insidiosi", e si comunicava, altresì, che nella concomitanza del sinistro o nei giorni immediatamente successivi non si era presentato alcuno a denunciare tempestivamente l'accaduto, sì da avere la certezza del luogo e della causa dei fatti lamentati, le informazioni del caso* - rigettava la richiesta, "*non risultando alcun riferimento ad un qualsiasi elemento probatorio delle responsabilità dell'Ent*e";

Visto l'atto di citazione notificato il 19 ottobre 2010, prot. 13100 con cui il Sig. Dabbicco, per il tramite dei suoi procuratori in giudizio Avv.ti Daniela Castelluzzo e Michele Calabrese, ha adito questo Comune dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano, all'udienza del 18/2//2010, per ottenere il risarcimento dei danni lamentati, quantificati in complessivi €.42.000,00 circa;

Ritenuto opportuno costituirsi per contrastare le avverse pretese, eccependo l'assoluta carenza di responsabilità del Comune nella causazione del sinistro, alla luce delle motivazioni addotte dalla P.M. nel richiamato verbale;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art.49 del TUEL 267/2000 dal responsabile del servizio contenzioso e di ragioneria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di costituirsi nel giudizio in premessa riportato per far valere i diritti e le ragioni dell'Ente.
3. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.
4. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Antonella Saturno con studio legale in Cassano delle Murge Via Indipendenza, 3.
5. Di prenotare ai suddetti fini la somma di €. 2.000,00, sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni"., dando atto che viene rispettato il limite di cui al 1° comma e 3° comma dell'art. 163 del d. lgs 18.08.2000 n. 267, allorquando si opera in regime di esercizio provvisorio, che prevede la facoltà di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato;

6. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
7. Di dare atto, altresì, che in esecuzione della Legge 248/2006, il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
   - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
   - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
   - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
   - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
8. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
9. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 7 e 8.
10. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 28/01/2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO